SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 690-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE GRANELLI)

Comunicata alla Presidenza il 9 maggio 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme interpretative e integrative della legge 3 marzo 1971, n. 153, e della legge 26 maggio 1975, n. 327, concernenti contributi statali in favore di enti, associazioni e comitati che gestiscono scuole italiane all'estero

approvato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1980 (V. *Stampato n.* **1013**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

e col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 gennaio 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame ha tutte le caratteristiche di un provvedimento di sanatoria, rivolto a rimediare a situazioni di fatto createsi anche per una carente e limitata applicazione della legge 26 maggio 1975, n. 327, il cui scopo è quello di consentire in taluni casi l'utilizzo del contributo statale erogato ad enti, associazioni o comitati che gestiscono scuole italiane all'estero per le spese inerenti personale insegnante assunto con contratto privatistico. La legge del 1975, in effetti, tendeva ad escludere in linea di massima tale facoltà in forza di una disciplina organica del personale di ruolo e non di ruolo messo a disposizione delle scuole italiane all'estero sia per assicurare la normalizzazione di situazioni precarie realizzatesi nel tempo, con una garanzia di maggiore qualificazione dell'insegnamento, sia per incentivare le iniziative scolastiche di tipo privatistico con la concentrazione su spese di non minore importanza dei contributi previsti dall'articolo 6 della legge 3 marzo 1971, n. 153, in favore dell'attività che integra nel settore quella svolta direttamente dal Ministero degli affari esteri.

La stessa legge n. 327, peraltro, prevedeva all'articolo 46 eccezioni limitate a casi derivanti da obblighi internazionali, da norme particolari vigenti in alcuni Paesi, da mancanza di personale scelto con le modalità previste. Le carenze e le difficoltà nell'applicazione delle norme stabilite hanno determinato, di fatto, un allargamento di questi casi eccezionali e con il presente disegno di legge si introduce oggi la possibilità di utilizzare i contributi statali anche per le spese di personale pur stabilendo che, da un lato, deve trattarsi di un rapporto di tipo privatistico e, dall'altro, che viene previsto un limite massimo, fissato annualmente, della spesa globale che il Ministero degli affari esteri può sostenere per tali contributi (art. 2).

Il necessario rimedio a situazioni che, con il loro perdurare, aumentano la precarietà del sistema pluralistico scolastico e parascolastico, di formazione e di aggiornamento professionale, al servizio dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie, non deve tuttavia aprire la via ad una prassi che potrebbe trasformare le eccezioni in regola con gravi ripercussioni di carattere generale. Importante al fine di evitare questo pericolo è l'impegno, ribadito dal rappresentante del Governo in Commissione su richiesta del relatore, ad una vigilanza particolare nell'applicazione di una norma che sia pure interpretata estensivamente non deve ampliare senza motivazioni accertate l'area della discrezionalità e non può in ogni caso sovvertire lo spirito e la finalità di riordinamento organico della legge 26 maggio 1975, n. 327.

Su due punti, in specie, tale vigilanza deve manifestarsi: 1) sulla natura privatistica del rapporto del personale assunto direttamente, corrispondente a situazioni di effettiva e comprovata necessità, anche per evitare situazioni precarie che giustifichino come in passato la richiesta del passaggio in ruolo, scavalcando le procedure previste, con la motivazione che gli enti o le associazioni dalle quali detto personale dipende usufruiscono di contributi statali; 2) sul pieno rispetto delle norme generali della CEE e di quelle in vigore nei vari Paesi per quanto attiene il rapporto di lavoro, onde evitare for-

me lesive dei diritti normativi ed economici del personale assunto, come condizione per l'utilizzo del possibile contributo pubblico.

Infatti lo sbarramento finanziario del limite della spesa fissato annualmente, in base all'articolo 2 del provvedimento, è un condizionamento utile — sul quale si rimane in attesa di maggiori delucidazioni circa i criteri della sua determinazione come da richiesta emersa in Commissione — ma non sufficiente per il rispetto della normativa generale vigente in materia.

Con queste raccomandazioni, volte a riconfermare la validità delle leggi richiamate in precedenza (3 marzo 1971, n. 153 e 26 maggio 1975, n. 327), la Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati.

GRANELLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

5 marzo 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore BOLLINI)

12 marzo 1980

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I contributi in denaro di cui all'articolo 6 della legge 3 marzo 1971, n. 153, si intendono destinabili anche alla retribuzione di personale docente e non docente assunto dagli enti, associazioni, comitati o scuole locali previsti dal medesimo articolo 6, ferma restando la natura privatistica del relativo rapporto d'impiego.

Art. 2.

A partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, con il decreto previsto dall'articolo 44 della legge 26 maggio 1975, n. 327, è fissato annualmente il limite massimo della spesa globale che il Ministero degli affari esteri può sostenere per detti contributi.